

Bruxelles, 3 giugno 2019
(OR. en, de)

Fascicolo interistituzionale:
2018/0112(COD)

9430/19
ADD 1 REV 1

CODEC 1110
MI 456
COMPET 416
DIGIT 102
IND 179
TELECOM 233
PI 86
AUDIO 80
JUSTCIV 123

NOTA PUNTO "I/A"

| | |
|---------------|---|
| Origine: | Segretariato generale del Consiglio |
| Destinatario: | Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio |
| Oggetto: | Progetto di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo - Dichiarazioni |

Dichiarazione della Commissione

La Commissione prende atto del testo dell'articolo 1, paragrafo 4, concordato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

In tale contesto la Commissione desidera sottolineare che il regolamento non preclude agli Stati membri la possibilità di vietare o sanzionare comportamenti unilaterali o pratiche commerciali sleali a norma del proprio ordinamento nazionale, a condizione che le pertinenti disposizioni dell'ordinamento nazionale siano applicate conformemente alle disposizioni del diritto dell'Unione e siano compatibili con le disposizioni del regolamento.

Il principio secondo cui il diritto nazionale debba essere compatibile con il regolamento si applica tuttavia solo nella misura in cui quest'ultimo disciplini specificamente il particolare tema in questione. La Commissione osserva a tale riguardo che il regolamento non disciplina tutti gli aspetti dei rapporti commerciali tra i fornitori di servizi di intermediazione online e i rispettivi utenti commerciali.

La Commissione ritiene in particolare che laddove le disposizioni del regolamento stabiliscano uno specifico livello di trasparenza o specifici obblighi di informazione in relazione a tali questioni, gli Stati membri non possono prescrivere diversi livelli di trasparenza o diversi obblighi di informazione. Il regolamento non preclude tuttavia l'applicazione di norme nazionali che vietano o sanzionano comportamenti unilaterali o pratiche commerciali sleali e che riguardano altre questioni, non disciplinate dalle disposizioni del regolamento.

Dichiarazione della Germania e dell'Austria, sostenuta dal Belgio

La Germania e l'Austria presuppongono che gli Stati membri continueranno ad avere la facoltà di adottare più ampie regolamentazioni in conformità del diritto dell'UE per assicurare il pluralismo dei mezzi di comunicazione. La Germania e l'Austria presuppongono inoltre che le disposizioni nazionali relative alla vigilanza degli abusi in materia di antitrust e il diritto contrattuale nazionale continueranno ad applicarsi parallelamente al regolamento. Secondo la nostra interpretazione dell'articolo 3, paragrafo 3, il regolamento non osta a un ulteriore esame dei termini e delle condizioni ai sensi del diritto nazionale, nella misura in cui i settori pertinenti non siano disciplinati dal regolamento.
